

Informativa Albo regionale dei Segretari comunali Puglia sui diritti di rogito

Giova ricordare che la Legge di conversione del D.L. 90/2014 all'art. 10 interviene con una modifica all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e chiarisce che **l'attività rogatoria svolta su richiesta degli Enti dai Segretari comunali e provinciali, è obbligatoria.**

E' abrogato il quarto comma dell'art. 41, L. n. 312/1980, che attribuiva al Segretario comunale e provinciale rogante una quota, in misura pari al 75 % e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento, del provento annuale dei diritti di rogito.

Viene inoltre abolita la ripartizione dei diritti di segreteria, nel senso che **il provento annuale è attribuito al Comune o alla Provincia e non più al Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari comunali.**

L'attribuzione di **una quota del provento annuale, in misura non superiore al 20% dello stipendio in godimento, è attribuita al Segretario rogante a condizione che l'Ente locale sia privo di dipendenti con qualifica dirigenziale** (ciò in quanto il meccanismo del galleggiamento porterebbe ad adeguare la retribuzione del Segretario al trattamento economico del dirigente) e **in ogni caso ai Segretari comunali che non possiedono tale qualifica.**